

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07230/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7230 del 2023, proposto dal dott.

Pietro De Sario, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Rovere e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo – sede di Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

sig. Tobia Donadel, non costituito in giudizio;

per la riforma,

previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza *Bis*, n. 10014/2023 del 12 giugno 2023, resa tra le parti, con cui è stato

respinto il ricorso R.G. n. 15793/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste la domanda di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. 3726/2023 del 7 settembre 2023, recante reiezione della stessa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall'appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per il Veneto e dell'Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo;

Vista la memoria difensiva dell'appellante;

Vista l'ordinanza cautelare n. 3969/2023 del 27 settembre 2023, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della sentenza appellata;

Viste la memoria finale e l'ulteriore documentazione dell'appellante;

Vista l'istanza congiunta delle parti di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe il dott. Pietro De Sario ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*bis*, n. 10014/2023 del 12 giugno 2023, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia e previe misure cautelari monocratiche;

- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso presentato dal suddetto dott. De Sario per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Veneto n. 7998 del 14 ottobre 2022, recante esclusione del ricorrente dal concorso straordinario per il reclutamento di docenti indetto con il decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, in relazione alla classe di

concorso A011 (*“Discipline letterarie e latino”*) – Regione Veneto, nonché del decreto dell’U.S.R. per il Veneto n. 3637 del 20 ottobre 2022, di approvazione della graduatoria di merito del concorso straordinario, della citata graduatoria, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente, e degli atti presupposti e connessi, ivi compreso il decreto dipartimentale di indizione della procedura concorsuale straordinaria;

- che l’esclusione è stata disposta perché il titolo di studio di cui è in possesso il ricorrente (Laurea in Lettere “vecchio ordinamento”) *“manca della seguente annualità (o due semestralità): 1^a annualità: storia contemporanea o moderna”*, richiesta per la classe di concorso A011;

- che nel gravame l’appellante contesta l’*iter* argomentativo e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo una pluralità di motivi;

- che si sono costituiti in giudizio con atto formale il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’U.S.R. per il Veneto – Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo – sede di Padova, resistendo all’appello di controparte;

- che l’istanza di sospensione della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza n. 3969/2023 del 27 settembre 2023;

- che in prossimità dell’udienza di merito l’appellante ha depositato una memoria finale ed ulteriore documentazione, insistendo per l’accoglimento del gravame anche in base all’orientamento espresso dalla Sezione con la sentenza n. 9488/2023 del 3 novembre 2023;

- che all’udienza pubblica del 25 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che l’appellante ha evidenziato di aver sostenuto la prova orale del concorso in data 26 agosto 2022, riportando il punteggio di 88/100, il quale, sommato ai punti per i titoli da lui posseduti, gli avrebbe consentito – laddove non fosse intervenuta in data 14 ottobre 2022 la sua esclusione dal concorso – di collocarsi all’interno della graduatoria quale vincitore del concorso stesso, atteso che per la Regione Veneto erano stati banditi n. 64 posti;

Considerato che, peraltro, allo stato non si può stabilire con esattezza la posizione in cui andrebbe a collocarsi in graduatoria l'appellante, qualora, nell'eventualità di un accoglimento del gravame, egli venisse inserito nella stessa all'esito della valutazione dei titoli posseduti;

Considerato, ancora, che l'appellante ha individuato un solo controinteressato al quale ha notificato copia del presente appello;

Ritenuto pertanto, per quanto appena detto, di dover disporre che il ricorrente proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti candidati utilmente collocati in graduatoria per la classe di concorso A011 – Regione Veneto, procedendo alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in appello congiuntamente alla presente ordinanza e alla sentenza appellata, da compiersi con le seguenti modalità:

a) la notifica avverrà tramite la pubblicazione dell'appello, unitamente alla presente ordinanza e alla sentenza appellata, nel sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella pagina riguardante la pubblicazione degli esiti del concorso per cui è causa, da effettuare a pena di decadenza entro il termine di trenta (30) giorni a far data dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte del presente provvedimento;

b) la pubblicazione dovrà permanere per un periodo di almeno quindici (15) giorni continuativi nella suddetta pagina del sito *web* del Ministero;

c) una volta scaduto il termine di pubblicazione, l'appellante dovrà depositare, a pena di decadenza, entro i successivi quindici (15) giorni una certificazione dei competenti Uffici del Ministero appellato, attestante che la pubblicazione è avvenuta con le modalità e per il periodo dianzi indicati;

Ritenuto infine di dover disporre che, all'esito degli adempimenti sopra descritti, il fascicolo venga rimesso al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione della discussione del merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con la modalità di cui in motivazione.

Rinvia ad apposito decreto presidenziale la fissazione dell'udienza pubblica per la prosecuzione della discussione del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO